



DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE

Mail: dpc022@regione.abruzzo.it - PEC: dpc022@pec.regione.abruzzo.it

A tutti i Comuni della Regione Abruzzo

e p. c. Al componente la Giunta in materia di ERP

Al Direttore Dipartimento DPC

OGGETTO: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - riparto disponibilità 2022. DECRETO 13 luglio 2022 (GURI Serie Ordinario n.187 del 11.8.2022)

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili n. 218 del 13.07.2022 (GURI n.187 del 11.8.2022) è stata approvata la ripartizione del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni, che prevede l'assegnazione alla Regione Abruzzo di complessive risorse pari ad **€.6.249.476,91**.

Al fine di garantire la celere liquidazione del contributo spettante ad ogni Comune, le Amministrazioni sono invitate ad avviare la procedura di pubblicazione del bando per l'individuazione dei beneficiari in tempo utile ad assicurare la trasmissione delle consequenziali richieste di contributo allo scrivente Servizio, entro e non oltre la data del **16.10.2022**.

Ciò al fine di consentire allo scrivente Servizio l'istruttoria volta alla raccolta dei dati per la predisposizione e trasmissione in Giunta Regionale dell'atto deliberativo di approvazione del riparto delle risorse, nonché per l'adozione dei conseguenti provvedimenti dirigenziali di erogazione delle risorse.

L'invio di tali richieste oltre tale data potrebbe comportare un ritardo nella liquidazione dei contributi in favore degli Enti richiedenti, anche in considerazione delle tempistiche previste per il perfezionamento delle procedure contabili di approvazione del bilancio regionale.

Si rammenta, altresì, che i criteri per la determinazione del contributo restano quelli stabiliti all'art. 2, del D.M. 7.6.1999; per comodità, a soli fini indicativi, si riportano i requisiti minimi che dovrà contenere il bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi al Fondo in oggetto:

- Cittadinanza italiana

- *Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs 06/02/2007, n. 30);*
- *Cittadinanza di uno Stato non UE, purché*
- *in possesso di titolo di soggiorno valido;*
- *residenza nel Comune in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;*
- *essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9.*

Sono altresì esclusi dai contributi:

- *i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica;*
- *chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta dall'attestazione ISEE;*

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito della intervenuta evoluzione normativa nel settore fiscale, dovranno essere presi in considerazione anche l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

I limiti di reddito risultano i seguenti:

- **fascia A:** reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 equivalenti a € 13.405,08 (Circolare INPS 197 del 23/12/2021) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.
- **fascia B:** reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre, in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999 ⁽¹⁾, l'ISEE verrà ridotto automaticamente del 25% dall'applicativo di calcolo e, comunque, nell'importo massimo pari ad € 15.583,63.

Si precisa che le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune dovrà richiedere, in sede di accettazione dell'istanza, una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica fornita da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un'autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Il Decreto Ministeriale in oggetto, al comma 6 dell'art. 1, stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso 3 in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo 431 art.11 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato.

(1) "Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento"

Lo stesso decreto conferma l'ampliamento dei beneficiari del Fondo (art.1 comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito rispetto all'anno precedente a causa dell'emergenza COVID-19 superiore al 25% e che siano in possesso di un ISEE non superiore ad € 35.000; tale riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Inoltre si evidenzia che l'art. 10 comma 2 della Legge 431/1998 specifica che i contributi previsti dal comma 3 dell'art. 11 non sono cumulabili con la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito dalle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale. Pertanto, analogamente alle disposizioni previste per la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, il Comune ha l'obbligo di verificare se il richiedente ha fatto ricorso a tale detrazione d'imposta e scomputarla dall'importo del contributo eventualmente spettante ai sensi della Legge 431/1998 art. 11.

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa riferimento alla Legge 431/98 e ai DD.MM. di riparto del Fondo nonché al Decreto del Ministro dei LL.PP. del 07/06/1999.

Sarà in ogni caso cura dello scrivente Servizio fornire in tempo utile un supporto informatico, aggiornato rispetto a quello degli anni precedenti, in modo da consentire ai Comuni l'elaborazione di tutti i dati inseriti ai fini del calcolo del contributo finale.

Si coglie l'occasione per rammentare che la modalità di identificazione delle singole domande potrà essere effettuata da ciascun Ente mediante l'utilizzo di dati ritenuti più utili (per esempio numero di protocollo oppure codice alfanumerico, etc), con espresso divieto di utilizzare modalità idonee, anche solo potenzialmente, alla violazione della privacy del cittadino e, in nessun caso, dovranno essere trasmessi allo scrivente Servizio i documenti inerenti le singole istanze presentate dai cittadini.

Come previsto dalla specifica normativa di riferimento, la ripartizione e conseguente assegnazione dei contributi, a favore dei Comuni, sarà oggetto di specifico provvedimento di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Carlo Legge



Il Dirigente del Servizio
Avv. Andrea Liberatore

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 81CCA056F34F8634F09FCD2D6E52831A1CDA0DE7A241EFF7A71F56E77F5AA001

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: ANDREA LIBERATORE

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0312676/22
Data protocollo 26/08/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA2MNBX-115913

PASSWORD 6Ct1B

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

